



Comune di Casatenovo
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 36 del 07/05/2007

Titolo I NORME GENERALI E SULL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 1 Norme di riferimento e ambito di applicazione

Le disposizioni di cui alla presente normativa disciplinano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione e hanno validità di tre anni a far data dalla loro approvazione da parte del Consiglio Comunale; è in ogni caso ammessa la revisione anticipata a seguito di importanti variazioni delle condizioni sociali, economiche e demografiche del territorio comunale.

L'apertura e il trasferimento delle attività di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione, da rilasciarsi nel rispetto della presente Normativa; fanno eccezione le attività di somministrazione di cui all'art. 8, c. 4, l.r. 30/03, per le quali il rilascio delle relative autorizzazioni non è soggetto a programmazione.

Per tutto quanto si riferisca in generale alle attività di somministrazione, si rinvia a:

- Legge Regione Lombardia 24 dicembre 2003, n. 30, recante "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"
- "Indirizzi Generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande" di cui alla D.G.R. 17 maggio 2004, n. 7/17516;
- "Disposizioni concernenti i corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" di cui alla D.G.R. 9 luglio 2004, n. 7/18139;
- L.R. n. 5/2007 a modifica art. 6 , c. 1° lett b) L.R. 30/03
- Ogni altra legge, regolamento e provvedimento, nazionale, regionale o locale, che abbia connessioni con l'esercizio delle attività di somministrazione in ordine agli aspetti urbanistici, edilizi, igienico-sanitari.

Le attività di somministrazione effettuate su aree pubbliche non sono soggette alla programmazione di cui al presente Piano fermo restando il rispetto delle disposizioni relative ai requisiti morali professionali per l'esercizio dell'attività di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. 30/03.

Art. 2 Attività di somministrazione in locali aperti al pubblico e denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

E' considerata attività di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, ovvero nei locali dell'esercizio o in un'area o superficie aperta al pubblico e appositamente attrezzata, adiacente e/o pertinenziale al locale, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o nella disponibilità dell'operatore se privata.

E' assoggettata alle medesime disposizioni previste per gli esercizi di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali adibiti esclusivamente all'attività di somministrazione.

Sono considerate attrezzature di somministrazione i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi piani di appoggio e stoviglie, anche monouso.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande assumono le seguenti denominazioni, in relazione all'attività esercitata ed in conformità ai requisiti igienico sanitari di locali ed attrezzature dichiarati in sede di notifica sanitaria.

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia confezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;

- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Tali denominazioni hanno validità ai fini di monitoraggio, in relazione alla comunicazione di cui all'articolo 3 della l.r. 30/03, per la determinazione dei limiti degli orari di attività nonché ai fini del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 ottobre 2003 in materia di videogiochi e apparecchi automatici di trattenimento e svago.

E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi di somministrazione di comunicare al Comune, la denominazione o le denominazioni delle attività esercitate, prima dell'inizio o della modifica dell'attività.

Art. 3 Attività di somministrazione non soggette a programmazione

Non è soggetto all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Normativa il rilascio delle autorizzazioni per le seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) somministrazione in locali di prevalente intrattenimento, (sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e similari); l'attività di intrattenimento deve occupare almeno i 3/4 della superficie a disposizione del pubblico (esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi) e la somministrazione deve essere effettuata solo a chi usufruisce a pagamento dell'intrattenimento;
- b) esercizi situati all'interno di aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi pubblici e nei mezzi pubblici;
- c) mense e spacci aziendali o di enti e scuole, purché l'attività di somministrazione sia effettuata solo nei confronti dei dipendenti e degli studenti;
- d) al domicilio del consumatore, ovvero il servizio di somministrazione organizzato presso l'abitazione del consumatore o il locale dove lo stesso e i suoi familiari e invitati si trovino per motivi di lavoro o di studio, per convegni, congressi e cerimonie;
- e) somministrazione temporanea, ovvero esercitata in occasione di riunioni straordinarie di persone, di cui all'art. 12 L.R. 30/03;
- f) attività di somministrazione svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme;

g) attività effettuate all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

Art. 4 Orario di attività

Il Sindaco, nel rispetto delle procedure e delle competenze di cui all'art. 50 del d.lgs. 267/00, Testo Unico degli Enti Locali e sentita la Commissione di cui all'art. 20 l.r. 30/03, determina i limiti per l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'esercente ha l'obbligo di comunicare al competente Ufficio Comunale l'orario adottato, prescelto con riferimento al tipo di attività individuato sulla base delle denominazioni di esercizio prevalente in termini di superficie, nel rispetto dei limiti di apertura e chiusura di cui al presente articolo; tale comunicazione dovrà avvenire con un preavviso di almeno due giorni sia in caso di nuova apertura, subingresso o trasferimento dell'attività, sia per ogni modifica non occasionale all'orario di attività già comunicato.

L'esercente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ha facoltà di:

- effettuare l'apertura in modo continuativo o prevedere un intervallo di chiusura;
- scegliere un orario diversificato nell'arco della settimana e per periodi dell'anno;
- osservare una o più giornate, anche consecutive, di riposo settimanale.

In occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, del carnevale, della festa patronale, e di particolari manifestazioni locali e nazionali, potranno essere ammesse deroghe ai limiti di orario stabiliti, al fine di prolungare l'apertura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

I titolari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono comunicare al Sindaco ogni chiusura temporanea dell'esercizio per periodi superiori ai trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco, per assicurare idonei livelli di servizio può, con provvedimento motivato e sentita la Commissione di cui all'art. 20 l.r. 30/03, stabilire programmi di apertura obbligatoria delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. A tal fine, in particolari periodi dell'anno, potrà essere richiesto agli esercenti di comunicare preventivamente ogni chiusura temporanea, anche se inferiore a trenta giorni consecutivi.

Art. 5 Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Ai sensi dell'art. 5 l.r. 30/03, non possono esercitare l'attività di somministrazione, salvo abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
- b) coloro che hanno riportato una condanna a una pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;

- c) coloro che hanno riportato una condanna: per reati contro la morale pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica; per delitti commessi in stato di ubriachezza o di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, del gioco d'azzardo, delle scommesse clandestine e della turbativa di competizioni sportive; per infrazioni sul gioco del lotto;
- d) coloro che hanno riportato, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di autorizzazione, due o più condanne per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti;
- e) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione di cui alla l. 1423/56, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di cui alla l. 575/65, ovvero siano sottoposti a misure di sicurezza o siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- f) coloro che hanno riportato una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o l'ordine pubblico, o contro la persona commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Il divieto di cui al precedente comma 1 non si applica in caso di sospensione condizionale della pena, e, per le ipotesi di cui alle lettere b), c), d) ed f), ha durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta; in caso di società, il possesso dei requisiti di cui al presente comma è richiesto con riferimento a tutti i soggetti (amministratori e soci) indicati all'art. 2 D.P.R. 252/98.

Oltre che al possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 6 l.r. 30/03, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in ogni sua forma (al pubblico su area privata o su aree pubbliche, per quella effettuata presso il domicilio del consumatore, per la somministrazione in locali non aperti al pubblico, per la somministrazione limitata alle persone alloggiate in strutture ricettive e ai loro ospiti e per la somministrazione esercitata nelle aziende agrituristiche) è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti in capo al titolare dell'impresa individuale o, in caso di società, al legale rappresentante, od a loro delegati:

- a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da altra Regione italiana, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto;
- b) aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
- c) essere stato iscritto al REC per l'attività di somministrazione (gruppo S) nel periodo compreso tra il 13 gennaio 1999 e il 12 gennaio 2003.

Sono equiparati ai soggetti in possesso del titolo di cui al precedente comma 3, lett. a), i soggetti in possesso di:

- Laurea in medicina o veterinaria;
- Laurea in farmacia;
- Laurea in scienze dell'alimentazione;

- Laurea in biologia;
- Laurea in agraria;
- Laurea in chimica;
- Laurea breve o specialistica attinente la trasformazione dei prodotti alimentari o la ristorazione;
- Diploma di maturità o diploma triennale di istruzione professionale, diplomi e attestati di qualifica di superamento di corsi almeno biennali, attinenti la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevanti, rilasciati dalle Regioni.

Il titolare dell'attività di somministrazione deve comunicare al Comune ogni modifica all'individuazione del soggetto preposto all'esercizio entro 30 giorni dall'avvenuto conferimento dell'apposita delega.

Art. 6 Obblighi per gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono tenuti ad esporre, all'interno del locale, quanto segue:

- Autorizzazioni all'attività di somministrazione (o copia per ricevuta per il caso di comunicazione di subingresso o altra Denuncia di Inizio Attività);
- Tabella dei prezzi praticati per i prodotti destinati alla somministrazione;
- Tabella dei giochi proibiti;
- Cartello indicante gli orari di apertura e chiusura prescelti.

Copia del cartello indicante gli orari di apertura e chiusura prescelti deve altresì essere esposta in modo visibile dall'esterno del locale.

Negli esercizi dove sia effettuato sia servizio al banco che servizio al tavolo, l'esercente deve mettere a disposizione del cliente, prima dell'ordinazione, un listino prezzi che indichi in modo comprensibile l'eventuale componente di costo attribuibile al servizio; in caso di esercizi che non applichino alcuna maggiorazione per il servizio al tavolo, il listino prezzi potrà essere sostituito dall'apposita tabella delle consumazioni esposta all'interno del locale.

Gli esercenti che effettuano anche attività di somministrazione di pasti devono esporre copia del menù all'esterno del locale o in modo che sia chiaramente leggibile dall'esterno.

In caso di vendita per asporto, il prezzo dei prodotti deve essere esposto nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo ben visibile, a meno che il prezzo di vendita al dettaglio non sia già impresso in modo chiaro e ben leggibile sul prodotto stesso.

Art. 7 Impatto acustico e ambientale

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla legge Regionale n° 13/2001; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di Impatto

acustico relativamente ai casi previsti dagli art. 4 e 5 della D.G.R n° 7/8313 del 08.03.2002.

Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago e/o utilizzino in modo accessorio apparecchi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n° 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A.

Per le attività di somministrazione inserite nell'ambito di zone prevalentemente residenziali che volessero svolgere attività di intrattenimento, utilizzare impianti di amplificazione sonora in orario serale oppure procedere all'occupazione temporanea di aree private o pubbliche scoperte, possono essere individuate apposite limitazioni nella Ordinanza sindacale di formulazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici.

Art. 8 Divieti e limitazioni alle attività di somministrazione di alimenti e bevande

E' vietato effettuare la somministrazione di:

- bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, attraverso distributori automatici;
- bevande di contenuto alcolico superiore al 21% del volume in esercizi operanti in impianti sportivi, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante, nel corso di sagre, fiere, convegni, manifestazioni sportive e musicali all'aperto; il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 20 l.r. 30/03, può estendere il divieto alle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

È vietato fumare negli esercizi di cui agli artt. 2 e 3 della presente normativa che non abbiano adibito ai non fumatori uno o più locali, aventi i requisiti di cui al DPCM 23 dicembre 2003 e di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

Titolo II CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E NORME SUL PROCEDIMENTO

Art. 9 Criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni e per il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Per il periodo di validità del presente strumento di programmazione, ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni ed al trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande già autorizzate, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

Zona 1 Centro Edificato di Casatenovo Capoluogo, come meglio individuato e perimetrato nella cartografia allegata al presente documento;

Zona 2 resto del territorio, corrispondente all'abitato e all'edificabile dei nuclei frazionali di Campofioreno, Cascina de' Bracchi, Galgiana, Rogoredo e Valaperta. ed alle zone non ricomprese nel perimetro della zona 1 (Centro Edificato di Casatenovo Capoluogo).

Con riferimento a tali zone, il numero di attività di somministrazione di alimenti e bevande ottimale sarà il seguente:

Zona 1 - Centro Edificato di Casatenovo capoluogo come identificato nel perimetro dell'allegata cartografia		
Esistenti	Da autorizzare	TOTALI
14	0	14

Zona 2 - Resto del territorio, corrispondente all'abitato e all'edificabile dei nuclei frazionali ed alle zone non ricomprese nel perimetro della zona 1 .	
Esistenti	Da autorizzare
19	Nessun limite numerico

I trasferimenti saranno sempre ammessi all'interno della stessa zona, oppure dalla zona 1 alla zona 2, mentre i trasferimenti dalla zona 2 a zona 1 saranno ammessi solo nel rispetto del precedente prospetto numerico.

Il rilascio delle autorizzazioni per nuovi esercizi e per il trasferimento dell'esistente, dove ammessi, sono soggetti alla dimostrazione da parte del richiedente, del possesso di spazi destinati al parcheggio della clientela pari ad almeno il 100% della superficie destinata alla somministrazione oltre a spazi per il gestore e dipendenti ai sensi della l. 122/89; tali parcheggi potranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell' esercente, al chiuso o all'aperto, non potranno essere monetizzati e potranno essere reperiti entro una distanza massima di mt. 100 (calcolati secondo il percorso pedonale più breve) dal pubblico esercizio per cui si chiede l'autorizzazione; non potranno essere computati nei suddetti spazi eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona, in quanto posti al servizio della collettività indistinta.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 235/01, è sempre ammesso il rilascio di autorizzazioni per attività di somministrazione non aperte al pubblico esercitate presso la sede di associazioni non affiliate a enti le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero, purché che le Associazioni richiedenti siano iscritte nell'Albo Comunale delle Associazioni senza fini di lucro e comunque nel rispetto di tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitario, di conformità dei locali e di sicurezza vigenti.

E' inoltre sempre ammesso il rilascio di autorizzazioni per attività di somministrazione di alimenti e bevande inserite nelle aree di servizio annesse agli impianti di distribuzione carburanti presenti nel territorio comunale, a condizione che l'impianto, oltre alle zone di servizio per l'autorizzazione petrolifera ed attività collaterali, presenti disponibilità di aree per la sosta

dei veicoli ad esclusiva disposizione dell'attività di ristoro nella misura del 100% della superficie di somministrazione; in ogni caso tali esercizi, in quanto funzionali all'attività di distribuzione carburanti, dovranno osservare gli orari di apertura e chiusura dell'impianto, e non potranno essere esercitati o trasferiti separatamente dall'autorizzazione dell'impianto di distribuzione carburanti, fermo restando il rispetto requisiti igienico-sanitari dei locali di somministrazione ed il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione previsti dalla normativa vigente.

Art. 10 Nuove aperture e trasferimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande

L'apertura e il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore competente o dal facente funzione, nel rispetto delle previsioni per le diverse zone di cui alla presente Normativa.

La domanda dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, in caso di società denominazione o ragione sociale e sede legale) del richiedente; codice fiscale o, in caso di società, partita IVA;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. 30/03;
- c) Precisa ubicazione dell'esercizio: via e numero civico, dati catastali o comunque tutti gli elementi necessari per localizzare esattamente il locale d'esercizio;
- d) superficie indicativa dell'attività, specificando quella riservata alla somministrazione ed all'eventuale attività commerciale o di servizio esercitata congiuntamente.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non é soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Le domande devono essere presentate direttamente al competente Ufficio Comunale, oppure inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Sono esclusi altri sistemi di invio o presentazione delle istanze; per le domande presentate a mano, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione al protocollo di arrivo della corrispondenza, per quelle inviate per mezzo del servizio postale, fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.

All'atto della presentazione della domanda, al soggetto interessato sarà rilasciata una ricevuta contenente le seguenti indicazioni:

- Ufficio Comunale competente
- Oggetto del procedimento
- Responsabile del procedimento
- Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
- termine di conclusione del procedimento, non superiore a 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Per le domande inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato.

Copia della comunicazione di avvio del procedimento dovrà essere affissa all'Albo Pretorio di ciascun Comune e a quello sede dell'eventuale Sportello Unico sovracomunale.

L'esame dell'istanza da parte del Responsabile del Procedimento dovrà svolgersi come segue:

- Verifica di completezza e di regolarità della domanda e della documentazione. Nei casi di inammissibilità e di nullità si procede a comunicare all'interessato i motivi di non procedibilità dell'istanza, entro il termine dei 30 giorni successivi alla data di protocollo. Nei casi di incompletezza o irregolarità dell'istanza, si procede alla richiesta delle necessarie integrazioni che devono pervenire entro il termine dei 30 giorni successivi alla data della notifica della richiesta, pena l'eventuale improcedibilità della domanda, se e in quanto gli elementi integrativi mancanti siano tali da non consentire la valutazione dell'istanza rispetto ai criteri comunale; la richiesta d'integrazione può interrompere i termini di procedimento una sola volta.
- Acquisizione dei pareri e degli assensi necessari. L'acquisizione dei pareri, intese o assensi necessari all'espletamento delle verifiche di compatibilità, si avvia trasmettendo, a ciascuno degli Uffici Comunali competenti, la documentazione relativa ai vari aspetti (urbanistica, viabilità, etc.).
- Decisione. Si provvede a tutti i necessari adempimenti istruttori, atti a verificare la conformità dell'istanza agli atti di programmazione comunale.

Terminata la fase istruttoria, il Dirigente del Settore competente rilascia l'autorizzazione o trasmette, entro il termine tassativo di 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda e fatti salvi gli eventuali periodi di sospensione dei termini, il provvedimento di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90.

In caso di più domande concorrenti, l'esame delle stesse dovrà avvenire secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 11 Documentazione da presentare unitamente alla domanda di autorizzazione per apertura o trasferimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande

Alla domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 5 deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Planimetria sottoscritta da tecnico abilitato dei locali in scala non inferiore a 1:100, con indicazione della superficie (in mq) complessiva e di quella specificamente destinata all'attività di somministrazione; tale planimetria, relativa allo stato di fatto ed eventualmente a quello di progetto, dovrà permettere una prima verifica dei requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564;
- b) certificazione o autocertificazione della conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;

- c) nei casi previsti dalla legge, certificato di prevenzione incendi, o relativa istanza che il competente Ufficio Comunale dovrà inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- d) relazione tecnica descrittiva da predisporre a cura dell'interessato, che, con riferimento alle caratteristiche e alla tipologia dell'esercizio di somministrazione, attesti la sussistenza di una situazione di corretta accessibilità dell'attività dalla viabilità ordinaria;
- e) relazione tecnica comprovante il soddisfacimento della specifica dotazione di spazi a parcheggio prevista dalle disposizioni urbanistiche e dall'art. 9 del presente regolamento (possesso di parcheggi riservati alla clientela pari ad almeno il 100% della superficie di somministrazione, oltre ai parcheggi per il gestore e dipendenti previsti ai sensi della l. 122/89; tali parcheggi non potranno essere monetizzati e potranno essere reperiti entro una distanza massima di mt. 100 dal pubblico esercizio; non potranno essere computati i parcheggi pubblici esistenti in zona), comprensiva di copia degli eventuali accordi preliminari per il reperimento degli stessi attraverso convenzioni con altri soggetti;
- f) in caso di attività di somministrazione che prevedono l'utilizzo di impianti di refrigerazione, condizionamento, impianti di diffusione sonora e di immagini, o che sono svolte congiuntamente ad attività di intrattenimento, dovrà essere allegata la documentazione di previsione dell'impatto acustico, se la stessa non è già stata allegata alla domanda di permesso di costruire;
- g) d.i.a./notifica sanitaria ex l.r. n. 8/07 completa di allegati che il competente Ufficio Comunale dovrà inoltrare alla ASL territorialmente competente;
- h) documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione.

La documentazione di cui alle lettere a), b), c), g) e h) può essere presentata al Comune anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione comunale, entro il termine di 365 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa e in ogni caso prima dell'inizio dell'attività di somministrazione.

Art. 12 Comunicazione di subingresso in attività di somministrazione di alimenti e bevande

Il subingresso nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a semplice comunicazione.

La comunicazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, in caso di società denominazione o ragione sociale e sede legale) del richiedente; codice fiscale o, in caso di società, partita IVA;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. 30/03;
- c) titolo comprovante l'effettivo trasferimento dell'attività.
- d) D.i.a./notifica igienico sanitaria completa ai sensi della L.R. 8/07 ovvero semplificata per i casi che non prevedono modifiche nei cicli tecnologici di attrezzature/lavorazione e somministrazione per la relativa trasmissione all'ASL competente;

- e) comunicazione della denominazione della attività di somministrazione esercitata dal subentrante;
- f) dichiarazione in merito alla validità della previsione di Impatto Acustico eventualmente già agli atti d'ufficio per l'attività in essere ovvero nuova documentazione di previsione impatto acustico;
- g) comunicazione degli orari di apertura al pubblico.

La comunicazione deve sottoscritta dal subentrante, a pena di nullità; la sottoscrizione non é soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore, e deve essere presentata direttamente al competente Ufficio Comunale, oppure inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione, purché completa di tutti gli elementi essenziali, comporta la reintestazione dell'autorizzazione in capo al subentrante.

In caso di morte del titolare, il subentrante che non sia già in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6 della l.r. 30/03 ed abbia trasmesso la prescritta comunicazione, può proseguire l'attività per 365 giorni dalla data del decesso, salvo proroga di ulteriori 6 mesi per giustificati motivi non imputabili all'interessato.

Art. 13 Comunicazione di ampliamento degli esercizi di somministrazione

L'ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione preventiva, potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, qualora questa non abbia notificato all'interessato la sussistenza di cause ostative.

La comunicazione di ampliamento dovrà contenere la dichiarazione dell'interessato di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso e dovrà essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non é soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore e deve essere presentata direttamente al competente Ufficio Comunale, oppure inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contestualmente all'attivazione dell'ampliamento deve essere trasmessa al Comune, per la trasmissione al competente servizio ASL, la d.i.a./notifica sanitaria prevista dalla L.R. 8/2007 sull'attività, attrezzature, cicli tecnologici e somministrazione come risultanti a seguito dell'ampliamento effettuato.

A seguito dell'ampliamento, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere ad annotare sull'autorizzazione già in possesso dell'interessato la superficie complessivamente destinata all'attività di somministrazione.

Art. 14 Comunicazione di cessazione di attività di somministrazione

In caso di cessazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare è tenuto ad effettuare apposita comunicazione entro trenta giorni dalla chiusura.

A tale comunicazione, che deve essere presentata direttamente al competente Ufficio Comunale, oppure inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà essere allegata in originale l'autorizzazione riferita all'attività cessata.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Revoca delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono revocate nei seguenti casi:

- a) mancata attivazione dell'esercizio entro 2 anni dal rilascio dell'autorizzazione o sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi;
- b) venir meno dei requisiti morali di cui all'art. 5 l.r. 30/03 in capo al titolare dell'autorizzazione;
- c) venir meno, per i locali sede dell'attività, della sorvegliabilità o della conformità urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi o di sicurezza, qualora, nel termine (non inferiore a 3 e non superiore a 90 giorni) di sospensione dell'attività assegnato dal Comune, non siano ripristinati i requisiti mancanti;
- d) mancata richiesta di autorizzazione al trasferimento in altra sede nel termine di 6 mesi dalla data di venir meno dell'effettiva disponibilità dei locali indicati nell'autorizzazione;
- e) mancato rispetto di un provvedimento di sospensione dell'attività;
- f) mancata acquisizione dei requisiti professionali entro il termine di un anno, in caso di subingresso mortis causa.

Nei casi di cui alle lettere a), c), d), è ammessa la proroga per casi di comprovata necessità; costituiscono giustificato motivo di proroga solamente i seguenti casi:

- ritardo, imputabile al Comune, nel rilascio dei provvedimenti edilizi necessari per la sistemazione dei locali;
- incolpevole ritardo nelle opere di sistemazione edilizia dei locali.

I termini per la revoca delle autorizzazioni sono sospesi, a seguito di richiesta da parte dell'interessato, in pendenza di procedimento giudiziario, fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.

Art. 16 Sanzioni

E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.099,00, di cui all'art. 17 bis, comma 1, r.d. 773/31, esercizio dell'attività di somministrazione effettuato:

- senza autorizzazione o altro valido titolo abilitante;
- in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di altro valido titolo abilitante;
- in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 5 oppure all'art. 6 l.r. 30/03.

Ad ogni altra violazione delle disposizioni di cui alla presente normativa, ed in particolare ogni violazione degli obblighi di comunicazione posti in capo agli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 1.033,00, di cui all'art. 17 bis, comma 3, r.d. 773/31.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività di somministrazione o in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di altro valido titolo abilitante, viene ordinata, con provvedimento motivato, la cessazione immediata dell'attività di somministrazione.

In caso di attività esercitata in violazione delle prescrizioni imposte, viene ordinata, entro 30 giorni dalla data della violazione, la sospensione dell'attività per il periodo necessario per uniformarsi alle prescrizioni, comunque non superiore ai 3 mesi, salvo che l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni o di aver dato avvio alle procedure amministrative previste per la sanatoria.

Sempre per il caso di attività esercitata in violazione delle prescrizioni imposte, può essere applicata, in sede di ordinanza ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai 3 mesi, comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione dell'attività già assegnato ai sensi del comma precedente.

A far data dal 29 dicembre 2004, ai trasgressori al divieto di fumare si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 a euro 275, raddoppiata per il caso di violazione commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattante o di bambino di età non superiore ai 12 anni; agli esercenti l'attività di somministrazione che non adeguino, sempre entro data del 29 dicembre 2004, i locali sede dell'attività alle prescrizioni di cui al DPCM 23 dicembre 2003, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 2.200.